

FRANCESCO TEDIOLI

RIFLESSI PROCESSUALI DELLA EQUIPARAZIONE
TRA LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
E LA SUA ESTINZIONE

SOMMARIO: 1. I principi di diritto enunciati. – 2. Il conflitto tra due esigenze contrapposte. – 3. Effetti dell'estinzione sui rapporti in corso. – 4. È possibile una “resurrezione” della società estinta? – 5. Efficacia nei confronti dei soci del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società.

1. La Suprema Corte, con tre sentenze del febbraio 2010¹, si è pronunciata sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495 c.c., fissando i seguenti principi di diritto:

¹ Mi riferisco a Cass. 22 febbraio 2010, n. 4060 (in tema di società di persone), in *Giur. it.*, 2010, 160 ss., con nota di WEIGMANN; n. 4061 (in tema di s.r.l.) in *Nuova giur. civ.*, 2010, I, 541, ove (nella parte II, 260) vi è il commento di DE ACUTIS, *Le sezioni Unite e il comma 2° dell'art 2495 cod. civ. ovvero tra obiter dicta e contrasti (forse) soltanto apparenti*, e n. 4062 (in tema di società cooperativa), che può leggersi in *Corr. trib.*, 2010, 390, con commento di BRIANTE, *Effetti e decorrenza della cancellazione dal Registro delle imprese di tutte le società*, ed ivi, con commento di BRUZZONE, *Per le Sezioni Unite la cancellazione estingue tutte le società*, ivi, 1295, oltre che su *Il Notariato* 2010, 368, con nota di MAZZÙ, ivi, 376. Tra gli ultimi contributi si segnalano: DALFINO, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese*, in *Le Società* 2010, 1011, e PEDOJA, *Fine della «immortalità»: per le Sezioni Unite la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina la sua estinzione*, in *Corr. giur.* 2010, 1013 (a commento di Cass. 4062/2010). Alla base delle decisioni in esame stanno le ordinanze della Suprema Corte 5 febbraio – 9 aprile 2009, n. 8665 della Sez. III e 15 settembre 2009, n. 19804 della Sez. I, sulle quali cfr. il commento di BRUZZONE, *La società si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese*, in *Corr. trib.*,

a) la cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali e delle cooperative ha efficacia costitutiva² e ne comporta l'irreversibile estinzione indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti³. All'estinzione consegue il

2009, 3911. Ancor prima della recente presa di posizione delle SS.UU., v., altresì, QUERCI, *Il lungo requiem delle società: se la cancellazione dal registro delle imprese ne comporti o meno l'estinzione alla luce della riforma del diritto societario*, in *Dir. prat. trib.*, 2009, II, 681.

² Identica natura ha la pubblicità della loro nascita (art. 2331 c.c.) e di tutte le successive modifiche statutarie (art. 2436, 5° comma, c.c.).

³ Conformi, a seguito della modifica apportata all'art. 2495 c.c., Cass. 12 dicembre 2008, n. 29242; Cass. 20 ottobre 2008, n. 25472 (in tema di legittimazione processuale); Cass. 15 ottobre 2008, n. 25192, in *Le Società*, 2009, 877, con commento di S. RONCO, *Cancellazione dal Registro ed estinzione della società di persone*; Cass. 18 settembre 2007, n. 19347 (in tema di consorzi con attività esterna e legittimazione processuale), in *Foro it.*, 2008, I, 2953, con nota di PERRINO; Cass. 28 agosto 2006, n. 18618 (in tema di integrazione del contraddittorio nei confronti di società estinta), in *Giur. it.*, 2007, 117, con nota di BARTOLETTI. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Treviso, Giudice del registro, decreto 20 febbraio 2009, n. 522, in *Le Società*, 2010, 355, con commento di ZAGRA, *Effetti irreversibili della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese*. In dottrina propendono per l'efficacia costitutiva della cancellazione: CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, Torino, 2009, 546; FERRARA JR. e CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2009, 1013; SARALE, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, in COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO e MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2009, 1225 ss.; TIMPANO, *La cancellazione delle società di persone dal Registro delle Imprese: il revirement della Cassazione*, in *Riv. not.*, 2010, II, 197; ZANARDO, *Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese e ruolo del conservatore*, in *Le Società*, 2010, 94 ss.; IACCARINO, *Sopravvenienze attive alla cancellazione della società: soluzioni operative dopo l'ultimo orientamento della Cassazione*, ivi, 2009, 547 e 550; SALAFIA, *Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese*, ivi, 2008, 929. Prima della riforma, in questo senso la pressoché unanime dottrina: da CARNELUTTI, *In tema d'estinzione della società commerciale*, in *Foro it.*, 1940, IV, 25, il quale, sostenendo che l'estinzione della persona giuridica avviene con il compimento della relativa pubblicità, ha influenzato la redazione del codice; GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1963, 558; ASCARELLI, *Liquidazione e personalità giudica della società per azioni*, in *Riv. trim.*, 1952, 244; MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze*, ivi, 1952, 1009; BIAMONTI, *Questioni in tema di estinzione della personalità giudica delle società in liquidazione*, in *Foro it.*, 1951, I, 323. Di opinione contraria la giurisprudenza, unanime fino alla riforma organica della disciplina delle società di capitali ed in seguito, comunque, maggioritaria (*ex multis*, Cass. 15 gennaio 2007, n. 646, e Cass. 2 marzo 2006, n. 4652), secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, è mera pubblicità dichiarativa, non determina alcuna estinzione sino a quando siano ancora pendenti rapporti giuridici o controversie giudiziali (Cass. 24 settembre 2003, n. 14147; Cass. 28 maggio 2004, n. 10314), né fa venir meno la legittimazione processuale della società (Cass. 1° luglio 2000,

venir meno della soggettività e della capacità processuale⁴ della società, nonché della rappresentanza dei liquidatori. Si precisa, inoltre, che l'art. 2495 c.c., come modificato dall'art. 4, D.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, ha portata innovativa ed ultrattiva, trovando applicazione anche per le cancellazioni iscritte prima della sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), ferma, in tal caso, l'operatività dell'estinzione, non dall'iscrizione, ma dalla data anzidetta⁵;

b) quanto alle società di persone⁶, l'iscrizione nel registro delle imprese e la cancellazione hanno, invece, natura meramente dichiarativa. Nondimeno, la pubblicità di quest'ultimo evento determina una presunzione, opponibile ai creditori sociali, del venir meno della capacità⁷, della soggettività e della legittimazione della società, negli stessi limiti temporali sopra indicati, sebbene "perdurino rapporti o azioni di cui le

n. 8842), permanendo la rappresentanza (e la legittimazione) sostanziale e processuale di essa, per i rapporti in sospeso e non definiti, a mezzo degli stessi organi (i liquidatori) che la rappresentavano prima della cancellazione (Cass. 12 giugno 2000, n. 7972). Per maggior chiarezza si precisa che era sufficiente l'asserita sussistenza di un qualsiasi rapporto (non solo di credito, ma anche di debito) nei confronti della società già cancellata, perché la giurisprudenza considerasse quest'ultima ancora «in vita». Il principio valeva anche con riferimento alle fase di impugnazione o negli eventuali procedimenti di esecuzione relativi ai medesimi rapporti accertati con sentenza costituente titolo esecutivo.

⁴ Il principio vale anche in presenza di crediti vantati dalla società, poi estinta. Esempio è il caso affrontato nella sentenza n. 4062/2010, che dichiara improcedibile l'opposizione all'esecuzione promossa contro una società cancellata dal registro delle imprese ed il suo difetto di legittimazione attiva.

⁵ Non si tratta, pertanto, di una norma interpretativa. Cfr. l'art. 223 *bis* disp. att. c.c. e Cass. 5 marzo 2007, n. 5048.

⁶ Il riferimento è alla società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

⁷ Sulla ritenuta possibilità di estendere l'art. 2495, 2° comma, c.c. alle società di persone: Cass. 13 novembre 2009, n. 24037; Cass. 20 ottobre 2008, n. 25472, nonché Trib. Torino 12 gennaio 2007, in *Foro it.*, 2007, II, 262. In dottrina, sono di quest'avviso: FERRI, in ANGELICI e FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2006, 255; GALLIANO, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da CICU, MESSINEO e MENGONI, continuato da SCHLESINGER, Milano, 2007, 394 ss.; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 125. *Contra*, Trib. Prato 6 agosto 2009, in *Le società* 2010, 565 con nota di SALAFIA, *Estensione alle società di persone*, ivi, 566. Secondo questa ordinanza, il disposto dell'art. 2312 c.c. non riporta affatto l'inciso presente nell'art. 2495 c.c. e, pertanto, la cancellazione della società ed i conseguenti adempimenti non determinano la sua estinzione. Essa consegue alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti ed alla definizione di tutte le controversie giudiziarie. In assenza di liquidatori, il Tribunale riconosce la rappresentanza sostanziale e processuale, per i rapporti non definiti, ai medesimi organi che rappresentavano la società prima della formale cancellazione.

stesse società sono parti”⁸. La soluzione trova giustificazione nella necessità di trattare in maniera omogenea situazioni sostanzialmente identiche⁹ e nell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che regolano le società di persone¹⁰, da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione di quelle di capitali¹¹. Da tali premesse

⁸ Conformi: Cass. 8 ottobre 2010, n. 20978, e Trib. Varese 8 marzo 2010, in *Le Società*, 2010, 775, secondo cui “.. la regola contenuta nell’art. 2495 c.c., secondo la quale la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, determina, ..., l’estinzione della società, è applicabile anche alle società di persone. Le azioni dei creditori sociali, dopo la cancellazione della società di persone, vanno rivolte nei confronti dei soci”. Già in passato App. Napoli 6 maggio 2005, in *Impresa*, 2006, 1782: “l’estinzione di una società, sia essa società di capitali ovvero sia società di persone registrata, acquista efficacia nel momento in cui è effettuata l’iscrizione della cancellazione presso il competente registro delle imprese, indipendentemente dalla possibile sopravvivenza alla formalità pubblicitaria di rapporti patrimoniali, sostanziali e processuali, attivi e passivi”.

⁹ Così SALAFIA, *Estensione alle società di persone*, cit., 568.

¹⁰ Il riferimento è a Corte Cost. 21 luglio 2000, n. 319, in *Foro it.*, 2000, I, 2723 (commentata da: SCALERA, *La Corte costituzionale «raddoppia»: il limite endoannuale è costituzionalmente doveroso non solo per l’estensione del fallimento sociale al già, ma non più, socio illimitatamente responsabile, ma anche per il fallimento dell’impresa collettiva cancellata dal registro delle imprese*, in *Dir. fall.*, 2001, II, 27, e PALUMMO, *Del termine per l’assoggettabilità a fallimento dei soci illimitatamente responsabili*, ivi, 39), e Corte Cost. 12 marzo 1999, n. 66, che affronta il tema dei limiti temporali della fallibilità (*ex art. 147 l.f.*) dei soci illimitatamente responsabili che abbiano perduto detta qualità. Tale giurisprudenza, ricollegando alla data della cancellazione dal registro delle imprese il *dies a quo* di decorrenza del termine annuale per dichiarare il fallimento, è favorevole ad un identico trattamento di tutti i creditori delle imprese individuali o collettive. Queste pronunce hanno dato causa alla riscrittura dell’art. 10 l.f., norma che ora detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa: ai fini della decorrenza del termine, non hanno rilevanza alcuna la presenza di sopravvenienze attive e passive o la pendenza di processi. Quanto al concetto di “presunzione”, il 2° comma, fa salva la facoltà di dimostrare “il momento dell’effettiva cessazione dell’attività” imprenditoriale, che, pertanto, può essere diverso e successivo a quello della cancellazione della società. Tale prova contraria è ammessa solamente per le imprese individuali o per le cancellazioni d’ufficio di quelle collettive, non dunque, per quelle avvenute su richiesta dei liquidatori. C’è da chiedersi se tale criterio valga anche per regolare gli effetti estintivi della cancellazione di una società di persone o se, diversamente, sia sempre possibile dare la prova contraria, cioè dimostrare che la società, pur cancellata, esiste ancora perché ha continuato ad esercitare attività d’impresa. Certamente, per evitare l’estinzione, non basta l’esistenza di un debito o di un rapporto giuridico facente capo alla società; occorre, invece, l’esercizio dell’attività d’impresa (lo stesso requisito che potrebbe condurre al fallimento dell’ente collettivo).

¹¹ In sostanza, pur non avendo l’iscrizione efficacia costitutiva, anche la cancellazione delle società di persone è un fatto dissolutorio della compagine sociale, funzionale alla

conseguenze che, dopo la cancellazione della società, i creditori possono far valere le proprie pretese solo nei confronti dei soci¹²: illimitatamente contro gli ex soci delle s.n.c. ex art. 1312 c.c. e contro gli accomandatari delle s.a.s.¹³; sino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (ed in proporzione alla rispettiva quota di riparto)¹⁴ nel caso di società di capitali.

soppressione dell'impresa collettiva. La Corte fa proprio quanto già sostenuto dalla dottrina (SALAFIA, *op. ult. cit.*, 569) secondo cui: "non si può... affermare che la cancellazione di una società produce effetti diversi secondo il tipo della sua organizzazione, in presenza di fatti identici costituiti dal mancato pagamento di uno o più creditori da parte del liquidatore. O in forza del criterio dell'analogia *iuris* o in forza di interpretazione in chiave costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione, che non ammette regole diverse per situazioni uguali o simili, la regola contenuta nell'attuale art. 2495 c.c. dovrebbe costituire un punto di riferimento nella lettura ed interpretazione dell'art. 2312 c.c."

¹² Altra domanda può essere esercitata contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. L'azione nei confronti dei soci e quella nei confronti dei liquidatori sono cumulabili.

¹³ I creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione (art. 2324 c.c.).

¹⁴ Essi rispondono dei debiti contratti dalla società, anche con "quanto indebitamente percepito" (App. Napoli 28 maggio 2008, n. 2057, in *Giur. merito* 2008, 3174) e, quindi, con gli acconti di liquidazione ricevuti durante il suddetto procedimento (CONEDERA, *La rilevanza dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese alla luce delle modifiche intervenute nell'art. 2495 cod. civ. e l'applicabilità dell'art. 10 legge fallimentare alle società di fatto*, in *Dir. fall.*, 2008, II, 257; NICCOLINI, *Commento all'art. 2495*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di NICCOLINI, STAGNO D'ALCONTRES, III, Napoli, 2004, 1843; PASQUARIELLO, *Commento all'art. 2495*, in *Commentario breve al diritto delle società*, a cura di MAFFEI ALBERTI, Padova, 2007, 1132), con le eventuali plusvalenze realizzate prima e durante la liquidazione e con quanto successivamente percepito in eccedenza rispetto alle attività risultanti dal bilancio. Un altro problema riguarda i conferimenti promessi ma non integralmente eseguiti *durante societate*. Quanto alla s.p.a. si prevede che «alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro» (art. 2342, 2° comma, c.c.). Può, pertanto, capitare che la società arrivi alla liquidazione con conferimenti effettuati solo parzialmente dai soci (in ipotesi solo nella misura del 25%). La questione è affrontata espressamente dal legislatore nel contesto della liquidazione, dove si prevede che «se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti» (art. 2491, 1° comma, c.c.). Questa disposizione si occupa, però, della fase di liquidazione. Diverso è il caso in cui si sia già proceduto alla liquidazione e che, solo dopo l'estinzione della società, emergano crediti di terzi. Secondo parte della dottrina (SANGIOVANNI, *Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue*, in *Il No-*

2. Alla base della disciplina di ogni vicenda ricollegata alla fine della società (scioglimento, liquidazione, cancellazione o estinzione) gravitano sempre due esigenze contrapposte¹⁵: quella di dare certezza ai rapporti giuridici e quella di preservare, quanto più possibile, i diritti – o se si vuole le *chances* – di soddisfazione dei creditori sociali. Quest'ultima necessità era particolarmente valorizzata dall'interpretazione giurisprudenziale, ormai superata, dell'art. 2495 c.c. che, sino alla riscrittura della norma, trovava giustificazione nel tenore letterale della disposizione.

Le ragioni dei creditori erano tutelate procrastinando l'esito finale della società sino alla cessazione di ogni attività imprenditoriale e riconoscendole una soggettività "attenuata" ed una "limitata prosecuzione" della capacità processuale¹⁶ nonostante la sua cancellazione¹⁷.

tariato, 2009, 685; D'ALESSANDRO, *Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione*, in *Le Società*, 2008, 894), parrebbe impossibile per i creditori sociali pretendere che i soci effettuino i conferimenti che avevano promesso (ma non effettuato). L'art. 2495, 2° comma, c.c. limita espressamente la responsabilità dei soci alle somme da questi riscosse. Inoltre, l'obbligo di effettuare i conferimenti sussiste, in linea di principio, nei confronti della società (e non dei creditori sociali), e la società si è estinta con la cancellazione. Da preferire, pertanto, la teoria contraria propugnata da GRECO, *Sulla necessità del procedimento legale di liquidazione per le società soggette a registrazione*, in *Foro padano*, 1951, III, 97; NERI, *Chiusura della liquidazione e diritti dei creditori*, in *Temi em.*, 1942, I, 1, 219 ss.; GRAZIANI, *La società per azioni*, Napoli, 1948, 257; MINERVINI, *Società per azioni*, in *Riv. trim.* 1950, 245, e *Id.*, *La fattispecie estintiva delle società per azioni*, cit., 1018, e ampiamente 1021 (secondo cui il creditore agirebbe, proporzionalmente, contro l'ex socio in forza dell'art 2041 c.c., per ottenere l'arricchimento "negativo" che il socio avrebbe conseguito per non aver completato il proprio conferimento, con la liberazione da tale obbligo, in seguito all'estinzione della società).

¹⁵ GLENDI, *Cancellazione delle società, attività impositiva e processo tributario*, in *GT Rivista di giur. trib.*, 2010, 749.

¹⁶ Per i rapporti processuali non definiti, la società costituita in giudizio, non perdendo la legittimazione processuale, poteva godere della stessa rappresentanza sostanziale e processuale presente prima della formale cancellazione (Cass. 20 ottobre 1998, n. 10380). Nel caso, invece, di nuovi rapporti processuali la giurisprudenza affermava che il contraddittorio dovesse essere instaurato nei confronti dei liquidatori, o in loro mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c. (Cass. 17 marzo 1998, n. 2869).

¹⁷ Su tale tipo di soggettività cfr., in particolare, Cass. 15 giugno 1999, n. 5941. Si leggano, anche, le penetranti critiche di CARNELUTTI, *In tema d'estinzione della società commerciale*, cit., 26: «logicamente il rapporto presuppone il soggetto, non il soggetto presuppone il rapporto. Ora il soggetto, anche quando è una persona giuridica, consiste in una realtà, non in una finzione; perché esista occorre una combinazione di persone fisiche, scomparsa la quale il soggetto non c'è più. Ciò che il legislatore può fare,

Venivano così semplificati il recupero dei crediti, il problema delle sopravvivenze attive o passive e la pendenza di processi nei quali la società fosse parte¹⁸. I creditori non erano costretti ad agire contro una pluralità di soci¹⁹, spesso difficili da individuare e conservavano una posizione privilegiata rispetto a quelli particolari dei soci.

La necessità di preservare il ceto creditorio è, tuttora, ritenuta meritevole di tutela, ma la riforma²⁰ e la recente ri-lettura dell'art. 2495 c.c., che ricollegano alla cancellazione l'effetto estintivo della società²¹, fanno

per risolvere il problema, è vietare che la combinazione scompaia, ma non comandare che, sebbene sia scomparsa, il soggetto esista ancora, il quale sarebbe un miracolo fuori dalle sue possibilità; allo stesso modo può vietare di uccidere un uomo, ma non ottenere che, dopo essere stato ucciso rimanga vivo».

¹⁸ In dottrina, MINERVINI, *La fattispecie estintiva della società*, cit., 1009 ss.; ID., *In tema di estinzione di società di capitali*, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 880 ss., secondo cui gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva sono la distribuzione dell'attivo e l'assenza di debiti noti e processi pendenti. Poiché, secondo l'Autore, l'estinzione dell'ente costituisce una fattispecie complessa, della quale la cancellazione è soltanto uno dei presupposti, la mancanza di uno degli elementi anteriori, impedisce che si produca la vicenda estintiva e legittima il giudice, cui sia sottoposta la controversia sul verificarsi o meno della stessa, a riconoscere l'esistenza della società.

¹⁹ Tale facoltà, prevista dalla legge, serviva per far valere (alternativamente o cumulativamente) una sorta di responsabilità sussidiaria rispetto a quella rimasta in capo alla società non estinta.

²⁰ Mentre il primo comma è rimasto invariato, nel secondo è stato inserito l'inciso "ferma restando l'estinzione della società dopo la cancellazione". Si parla espressamente di estinzione della società conseguente alla cancellazione ed è specificamente prevista la responsabilità dei soci e dei liquidatori. L'anzidetta responsabilità, prefigurata per tutelare i creditori, non ha più valore sussidiario rispetto al proseguire dei rapporti e delle liti nei confronti della società ed assume, invece, il ruolo di unico strumento a disposizione dei creditori sociali. Nell'ultimo capoverso, infine, si è espressamente aggiunto che la domanda, se proposta entro l'anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. La notifica non avviene «collettivamente e impersonalmente», come stabilisce, invece, l'art. 303, 2° comma, c.p.c. Va aggiunto che la disposizione non brilla per coerenza, poiché – secondo logica – l'estinzione della società imporrebbe di non notificare ulteriormente presso la ex-sede della società. Nella maggior parte dei casi essa, infatti, potrebbe essere ormai dismessa e, quindi, è difficile che la notificazione valga a informare realmente gli ex-soci. Alcuni di loro potrebbero essere stati poco attivi *durante* la società e neppure sapere dove si trova la sede della società. Si pone, infine, il problema di chi debba essere il consegnatario dell'atto (amministratori e liquidatori non sono più in carica) e di come questi faccia ad avvertire i soci dell'avvenuta notificazione, dal momento che non si può ricorrere al procedimento *ex art.* 145 c.p.c.

²¹ In tal senso anche la prevalente dottrina: cfr. SPERANZIN, *Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2000, II, 306 ss.; MIRONE, *Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive*.

prevalere l'esigenza di dare certezza ai rapporti giuridici²². In tal modo, si rispetta la "lettera della legge" e si garantisce l'interpretazione "costituzionalmente orientata" del sistema normativo in tema di società²³. Nel contempo, questo "tentativo di risolvere per legge una questione teorica" suscita "una selva inestricabile di questioni pratiche"²⁴. Diventa concreta la possibilità che le manovre elusive e fraudolente²⁵ dei soci o dei liquidatori possano arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori. In particolare, una semplice manifestazione di volontà determina l'estinzione della società, senza necessità di un previo tentativo di soddisfacimento dei suoi debiti. Ai creditori non rimane che *inseguire* i soci (o, a diverso titolo, i liquidatori) sino a concorrenza della propria pretesa, affrontando nuove difficoltà operative, quali: l'identificazione delle loro generalità ed del luogo di notifica²⁶, nonché la determinazione della

Estinzione, in *Riv. soc.*, 1968, 527 ss.; COSTI, *Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 270 s.; PUNZI, *Interruzione del processo ed estinzione delle società commerciali*, ivi, 1963, II, 285 ss.

²² In tema v. anche GALGANO, *Società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, VII, Padova, 1984, 377, il quale rileva che, qualora si ritenesse ancora in vita la società nonostante la cancellazione, i beni sociali sarebbero indefinitamente sottoposti ad un vincolo di destinazione, mentre potrebbero essere utilizzati per nuove iniziative economiche.

²³ Non difforni da questa soluzione le riflessioni di CARNELUTTI, *op. ult. cit.*, 30: «se, attraverso questa via, il creditore non riuscisse a riavere il suo, un inconveniente, *quoad iustitiam*, vi sarebbe certo, ma sarebbe uno dei minori sacrifici che la giustizia deve fare alla certezza delle situazioni giuridiche».

²⁴ Tutto ciò con buona pace della legge di delega della riforma del 2003 che, con involontaria ironia, si proponeva di semplificare il diritto societario (SPOLIDORO, *Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze attive*, in *Riv. soc.*, 2007, 823 ss.).

²⁵ PAJARDI, *Sempre sulla estinzione delle società commerciali*, in *Mon. trib.*, 1972, 1035, in nota a Cass. 11 febbraio 1972, n. 388.

²⁶ L'art. 2495, 2° comma, c.c. è simile, ma non identico, all'art. 303 c.p.c. Questa disposizione generale disciplina la notifica in caso di morte, prevedendo che «può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto» (2° comma). Nel caso dei creditori sociali, in occasione dell'estinzione della società, questo beneficio non è accordato espressamente dalla legge e la notifica deve, pertanto, essere fatta ai singoli soci. In altre parole il legislatore identifica e semplifica la «località» della notifica (riducendola a un unico luogo: l'ultima sede della società), ma non identifica i destinatari della notificazione, che rimangono i soci. Il numero dei soci di una certa società dipende ovviamente dalle particolarità del singolo caso, ma talvolta ci si trova di fronte a una compagine sociale numerosa, circostanza che rende più complessa la gestione del recupero dei crediti vantati dai terzi. Ad un unico debitore (la società) se ne

somma ripartita in sede di liquidazione. Ove, infine, scoprono sopravvenienze o sopravvivenze attive, i creditori della società sono posti sullo stesso piano di quelli particolari dei soci²⁷.

3. Altro interrogativo è quale sia l'effetto dell'estinzione della società sui rapporti in atto (specialmente sull'accertamento/soddisfacimento delle passività non liquidate²⁸) e, quindi, su un processo pendente, in cui l'impresa sia parte convenuta o anche, pur se statisticamente più raro, attrice²⁹. È, infatti, tutt'altro che infrequente l'ipotesi in cui i liquidatori provvedano alla sua cancellazione in presenza di rapporti processuali non ancora esauriti.

La questione non è stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale, salvo alcune recenti eccezioni, ha escluso che alla cancellazione della società dal registro delle imprese conseguisse la sua estinzione. Neppure la dottrina, favorevole all'equiparazione tra questi due fenomeni, ha trattato con sistematicità il problema, limitandosi a dibattere sulla natura della responsabilità³⁰ dei soci³¹ per i debiti sociali e, conseguentemente, sul titolo che li legittimasse nelle azioni promosse dai creditori.

sostituisce potenzialmente una molteplicità (anche tutti gli ex-soci della società, se necessario).

²⁷ Sul punto CONEDERA, *La rilevanza dell'iscrizione della cancellazione*, a commento di Cass. 28 agosto 2006, n. 18618, in *Dir. fall.*, 2008, 246, puntualmente evidenzia che «la posizione del creditore viene danneggiata dal nascere di una concorrenza fra creditori sociali e personali dei soci, non potendosi in alcun modo prefigurare un vincolo di destinazione a favore dei creditori sociali sulle somme ricevute in base al bilancio di liquidazione. La confusione delle quote di riparto con il patrimonio personale dell'ex socio compromette definitivamente la possibilità dei creditori sociali di essere soddisfatti prioritariamente a quelli personali, con un'evidente maggior penalizzazione dei creditori più lenti, quali Fisco ed Enti previdenziali».

²⁸ Per quanto riguarda il problema delle attività non liquidate (cd. «sopravvivenze» attive) e delle «sopravvenienze» attive (e cioè i beni o crediti che sorgono solo dopo l'avvenuta liquidazione e non risultano dal bilancio finale), si rimanda a SANGIOVANNI, *Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue*, cit., 682 ss.; D'ALESSANDRO, *Cancellazione della società e sopravvivenze attive*, cit., 891 s.; PANDOLFI, *L'estinzione delle società di capitali e il problema delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 704.

²⁹ È l'ipotesi di società soccombente in un giudizio pregresso che ha gravato la decisione sfavorevole ovvero opponente nell'esecuzione forzata.

³⁰ «L'ex socio non è personalmente debitore del credito (già sociale)», visto che «il primitivo rapporto di credito si è estinto con la cancellazione della società»: il socio non ha un debito, ma una responsabilità (così COSTI, *Le sopravvenienze passive*, cit., 267-269).

³¹ La responsabilità dei liquidatori di società di capitali è professionale (art. 2489 c.c.)

Prima di fornire una risposta, è indispensabile prendere in esame le soluzioni elaborate dalla dottrina e dalle recenti pronunce di merito³², anche solo per escludere quelle che non rispettano il sistema normativo o la sua attuale interpretazione.

Un primo filone ritiene che l'estinzione determini una successione a titolo universale³³ nei rapporti giuridici, o una situazione di comunione «su ogni singolo elemento patrimoniale attivo *ex sociale*»³⁴. Ma l'estin-

e pacificamente extracontrattuale, conseguente a fatto illecito (per approfondimenti, DIMUNDO, in LO CASCIO (a cura di), *La riforma del diritto societario*, sub art. 2495, Milano, 2003, 211). Sulla responsabilità del liquidatore quando omette la verifica delle pendenze giudiziarie creditorie, v. Trib. Verona 19 giugno 2001, in *Le Società*, 2001, 1491, con commento di FASOLINO. Peraltro, secondo Trib. Napoli 3 giugno 2004, 2005, ivi, 487, con commento di LAURETI, per dimostrare la responsabilità del liquidatore il creditore ha l'onere di provare l'esistenza di una massa attiva nel bilancio finale di liquidazione sufficiente a soddisfare il credito, che sia stata invece distribuita ai soci, oppure l'imputabilità della mancanza di attivo, da destinarsi al pagamento dei debiti, alla condotta colposa (un comportamento non professionale o non diligente) o dolosa del liquidatore. Il caso tipico è quello in cui la vendita dei beni sociali avviene a prezzi troppo bassi rispetto al prezzo di mercato. Un'altra ipotesi di colpa si può avere quando i liquidatori hanno distribuito incautamente acconti ai soci. La distribuzione è possibile solo laddove dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee all'integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali (art. 2491, 2° comma, c.c.). Il liquidatore che paga incautamente acconti in violazione di questa disposizione si rende responsabile nei confronti dei creditori, in quanto – in sostanza – produce l'effetto di privilegiare i soci a danno dei creditori. La contestazione di avere agito con colpa sarà possibile, in particolare, quando i liquidatori non hanno chiesto garanzie ai soci.

³² Per una loro rassegna si rimanda a MIRONE, *Cancellazione della società dal registro delle imprese*, cit., 527 ss.

³³ Come sostenuto da SPERANZIN, *L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 2004, 533 e 541 ss., secondo cui si tratta di successione a titolo universale per atto tra vivi ed i soci sono legittimati a proseguire il processo *ex art. 110 c.p.c.*. Più storicamente parlano di successione: SALANDRA, *Manuale di diritto commerciale*, I, Bologna, 1949, 374 ss.; MINERVINI, *Società per azioni*, cit., 245; CANNADA e BARTOLI, *Note sulla successione degli enti autarchici*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1948, I, 23 ss.; PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, Napoli, 1959, 202 ss. In giurisprudenza, Trib. Milano 9 maggio 2005, in *Giust. a Milano*, 2005, 62; Trib. Como 24 aprile 2007, in *Le società* 2008, 889; Trib. Monza 12 febbraio 2001, in *Giur. comm.*, 2002, II, 93 ss., con nota di ZORZI, *Cancellazione della società dal registro delle imprese, estinzione della società e tutela dei creditori*. Sull'inconfigurabilità di una successione a titolo universale dei soci nei confronti della società estinta, MIRONE, *Cancellazione delle società dal registro delle imprese*, cit., 516; DALFINO, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società*, cit., 1012.

³⁴ Secondo SCHERMI, *Momento ed effetti dell'estinzione delle società*, in *Giust. civ.*,

zione della società non è equiparabile alla morte della persona fisica o alla fusione della persona giuridica³⁵. Allo scioglimento generalmente segue la liquidazione del patrimonio sociale³⁶: un modo alternativo ed incompatibile, rispetto alla successione universale, per risolvere i problemi derivanti dall'estinzione della persona giuridica³⁷.

Neppure, si può configurare una successione a titolo particolare nel rapporto sostanziale controverso³⁸ e, conseguentemente, nel processo. Secondo gli assertori di questa teoria³⁹ (salva l'isolata posizione di Mi-

1965, I, 957, «il diritto di ogni ex socio ha per oggetto una quota ideale di ogni singolo bene». Non dissimile COTTINO, *Diritto societario*, cit., 186 e 544, il quale ritiene che, a seguito della cancellazione viene a delinarsi, per le società di persone, una situazione di comproprietà *pro indiviso* in relazione ai beni o crediti residui e per quelle di capitali, una successione *pro quota* dei soci.

³⁵ COSTI, *Le sopravvenienze passive*, cit., 264 ss. correttamente rileva che la successione presuppone la morte del soggetto cui si succede, mentre ai soci la quota perviene per atto *inter vivos*, in seguito ad un trasferimento dalla società ancora esistente.

³⁶ La liquidazione è quella fase che segue il verificarsi di una causa di scioglimento, in cui né la società, né la sua personalità giuridica vengono meno. Perduta la possibilità di esercitare l'impresa, si chiudono i conti e il patrimonio viene tradotto in denaro e distribuito, prima per il pagamento dei debiti e poi, per rimborsare i soci del loro conferimento (FERRARA JR. e CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., 1003). La chiusura della liquidazione, generalmente precede l'estinzione della società che, quindi, avviene a patrimonio già liquidato. Non si ha, quindi, una successione a titolo universale; al momento dell'estinzione la società si è già spogliata del proprio patrimonio. Se, poi, l'opera di depauperamento del patrimonio dai debiti non riesca o non venga del tutto effettuata, l'incompletezza del procedimento altro non è che un fatto patologico, che non influisce a modificare la natura del fenomeno liquidatorio della devoluzione.

³⁷ COSTI, *Le sopravvenienze passive*, cit., 264 ss.; MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc. dd. sopravvenienze*, cit., 1024-6.

³⁸ Nel senso dell'inesistenza di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, COSTI, *Le sopravvenienze passive*, cit., 266.

³⁹ Vedi PEDOJA, *op. loc. ult. cit.*, che parla, più precisamente, di successione *ex lege* di soci e liquidatori nei rapporti debitori che facevano capo alle società, conformemente a Trib. Torino 5 settembre 2008, in *Giur. merito*, 2009, 1578; WEIGMANN, *op. cit.*, 1617; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954, 31; GRAZIANI, *Diritto delle società*, cit., 557 ss.; BIAMONTI, *Questioni in tema di estinzione*, cit., 323; SCHERMI, *Momento ed effetti dell'estinzione delle società*, cit., 956 ss.; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in ALLORIO (a cura di), *Commentario al codice di procedura civile*, sub art. 110, Torino, 1973, 1215 ss. e, più recentemente, in *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, 387. Questa strada, secondo i suoi assertori, garantirebbe la «salvezza» del processo, che così proseguirebbe nei confronti degli ex soci, successori a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111, 2° comma, c.p.c. (DALFINO, *La successione tra enti nel processo*, Torino, 2002, 392, limita, invece, tale fenomeno al solo caso di «attività che sopravvanzano»).

rone)⁴⁰, i soci sono tenuti in base allo stesso titolo per cui era obbligata la società estinta⁴¹; ad essa si sostituiscono “in quella determinata posizione giuridica” quesita⁴² e rispondono, quindi, per i debiti non ancora pagati, nei limiti di quanto ricevuto in sede di riparto se la società è di capitali, o per l'intero se essa è di persone⁴³.

Al contrario di quanto sostenuto da questa seconda posizione interpretativa, soci, liquidatori o amministratori non sono aventi causa della

⁴⁰ Diversa la posizione di MIRONE, *Cancellazione della società*, cit., 566 ss., il quale cerca di superare lo stallo derivante dal fatto che gli ex soci non succedono nel diritto controverso (quindi, sono estranei al rapporto sostanziale dedotto in giudizio) e, nonostante tutto, il processo continua con la loro presenza. Come obiettato dal COSTI, *op. ult. cit.*, 280, se il debitore scompare e nessuno gli subentra, è inevitabile che anche il rapporto si estingua. E, se quest'ultimo viene meno, neppure ha ragione di proseguire il processo, che ha ad oggetto la condanna all'adempimento della società e non la responsabilità dei soci ex art. 2495, 2° comma, c.c. Mirone, sulle orme di Carnelutti, ha affermato che l'azione dei creditori verso gli ex soci ha natura di azione di ripetizione dell'indebito. Tale azione spetta, prima della cancellazione, alla società e successivamente ai creditori in forza di una sostituzione *ex lege* del soggetto legittimato. Ragionando in questi termini, l'obiezione sollevata da Costi troverebbe una soluzione: i creditori non fanno valere l'originario rapporto giuridico nei confronti della società, ma un'azione di ripetizione dell'indebito in cui sono subentrati alla società stessa. Accade, così, che il processo prosegue; cambia, tuttavia, il suo oggetto: non più l'originario rapporto giuridico soggettivo (che, comunque, rimane pregiudiziale, perché il creditore può ottenere la condanna dell'ex socio solo se dimostra l'esistenza del debito in capo alla società ormai estinta), ma un'azione di ripetizione dell'indebito (ex art. 2495 c.c.), spettante alla società, in cui sono subentrati i creditori.

⁴¹ *Idem*, SPERANZIN, *Recenti sentenze in tema di estinzione di società*, cit., 303, il quale, come anticipato, esclude una successione dei soci a titolo particolare, perché non la ritiene possibile in relazione ad eventuali sopravvenienze attive. Secondo l'Autore, la responsabilità dei soci per i debiti della società estinta e la *vis expansiva* delle attribuzioni ricevute consentono di qualificare l'estinzione della società come fonte di una vicenda successoria a titolo universale.

⁴² NICOLÒ, *Successione nei diritti*, voce del *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 605.

⁴³ A fondamento della soluzione viene posto il fatto che il socio è destinatario solo di una parte determinata del patrimonio sociale e non del suo complesso. Non sarebbe, pertanto, possibile dare spiegazione alla responsabilità dei soci verso i creditori. L'applicazione analogica delle norme che disciplinano l'effetto successorio si scontrerebbe in questo caso con la disciplina contenuta nell'art. 2495 c.c. non essendo presente all'interno della normativa in materia di successioni una responsabilità dei legatari per i debiti del *de cuius*. Inoltre, dato che i beni sopravvenuti nel patrimonio dell'erede vanno all'erede universale e non al legatario, non troverebbe soluzione il problema delle sopravvenienze attive, non essendoci un erede universale.

società estinta⁴⁴, perché non si viene a creare alcuna successione nei debiti sociali⁴⁵.

Allo stesso modo è difficile convenire con la tesi di chi⁴⁶ riconduce la responsabilità allo stato di socio (o meglio alla sua originaria obbligazione contrattuale) o di chi⁴⁷ ritiene che quest'ultimo assuma una garanzia personale nei confronti dei creditori.

Dopo l'estinzione della società essi sono, invece, titolari, di una nuova ed autonoma azione contro gli ex soci. Quanto alla sua natura giuridica, si discute se essa dipenda da arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.)⁴⁸

⁴⁴ Del resto, accedendo a tale tesi, si perverrebbe al paradosso di attribuire la titolarità attiva e passiva delle posizioni giuridiche della società, ancora pendenti nonostante l'estinzione, proprio ai soggetti che, nel costituirla, hanno inteso tenere ben distinte dette posizioni da quelle personali. Identica soluzione è accolta da GLENDI, *op. cit.*, 749 ss.; CARNELUTTI, *op. cit.*; FERRARA JR. e CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., 1013; D'ALESSANDRO, nel commento (critico) a Trib. Como 24 aprile 2007, cit., 889. In giurisprudenza, nel senso del testo, Trib. Torino 17 maggio 2010, in *www.ilcaso.it*, secondo cui "i soci non possono essere considerati successori a titolo universale né successori a titolo particolare della società ... nel vincolo obbligatorio con la conseguenza, sul piano processuale, che non vi sono soggetti cui spetta proseguire il processo di cui la società estinta sia stata parte; ne discende che sulla domanda proposta contro la società che in corso di causa si cancelli dal registro delle imprese, il giudice non può più statuire nel merito" (*id.* App. Napoli 28 maggio 2008, n. 2057, cit.).

⁴⁵ Nessun argomento in favore della tesi successoria può essere dedotto dalla modifica dell'art. 2495, 2° comma, c.c. nella parte in cui prevede un meccanismo modellato su quello dell'art. 303 c.p.c.: VAIRA, in *Il nuovo diritto societario, Commentario* diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO e MONTALENTI, Bologna, 2008, sub artt. 2492-2496, 2147; PASQUARIELLO, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, sub art. 2495, 2292; NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione delle società di capitali*, in AMBROSINI (a cura di), *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, Torino, 2003, 193.

⁴⁶ NERI, *Chiusura della liquidazione e diritti dei creditori*, cit., 219 ss., e ASCARELLI, *Liquidazione e personalità giudica*, cit., 246. Ma tale tesi, che si fonda sulla negazione della realtà della persona giuridica, è ampiamente superata. Non è più sostenibile che la personalità giuridica sia un mero artificio ed il patrimonio della società sia il patrimonio dei soci. In particolare, i debiti della società non sono debiti dei soci, i quali, sino a che la società è in vita, sono obbligati solo al versamento del proprio conferimento.

⁴⁷ PALANDRI, *Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1948, III, 553.

⁴⁸ MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni*, cit., 1018 sottolinea come tale tesi fu sostenuta da uno scrittore (FERRI, *Chiusura della liquidazione ed estinzione della società*, in *Foro it.*, 1939, I, 1320 e 1326) che ebbe larghissima influenza nell'elaborazione del codice e da un maestro insigne (CARNELUTTI, *In tema d'estinzione della società commerciale*, cit., 26) che, con il suo insegnamento, ha tanto determinato

o da ripetizione di indebitato (art. 2280 c.c.), corrispondente alla quota di liquidazione ricevuta quando ancora vi erano delle passività da saldare⁴⁹. Tra le due opzioni è preferibile la seconda, perché la responsabilità del socio è commisurata a quanto indebitamente percepito e non all'arricchimento conseguito.

La qualificazione dell'azione rileva anche per determinare la durata della prescrizione. Se si ritiene che la responsabilità dei soci verso i creditori nasca dal rapporto sociale (art. 2949 c.c.)⁵⁰ essa si prescrive in cin-

gli orientamenti del nostro diritto vigente; FRÈ, *Società per azioni*, in SCIALOJA-BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, artt. 2325-2461, Bologna-Roma, 1982, 907; BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, II, *Società per azioni*, Milano, 1948, 585 ss.; GRAZIANI, *Diritto delle società*, cit., 559; GRECO, *Sulla necessità del procedimento legale di liquidazione*, cit., 97; DOSSETTO, *Problemi in tema di liquidazione delle società*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 158; GUERRA, *In tema di efficacia, nei riguardi del socio, del titolo esecutivo ottenuto contro la società in liquidazione*, in *Foro it.*, 1952, I, 85; COVIELLO JR., *Osservazioni in tema di estinzione di persone giuridiche*, in *Riv. trim.*, 1949, 821. A sostegno tale dottrina evidenzia, con un argomento di indole sistematica, che l'art. 31, 3° comma, c.c., relativo alle persone giuridiche, in modo non dissimile, prevede, nell'ipotesi di sopravvenienze passive, che i creditori non soddisfatti esercitino l'azione di arricchimento contro coloro ai quali sono stati devoluti i beni residui. In senso critico, e con altre prospettive ricostruttive, COSTI, *op. cit.*, 267. In sostanza, l'Autore replica che: a) il limite della responsabilità del socio non è determinato dal suo arricchimento; b) l'azione di arricchimento è azione generale sussidiaria, che trova applicazione solo quando non vi sia diverso titolo in base al quale il soggetto è chiamato a rispondere; c) la teoria dell'illecito arricchimento difficilmente si adatta a spiegare la responsabilità illimitata dei soci di società di persone per i debiti di queste ultime. Secondo CONEDERA, *op. cit.*, § 6, l'invocazione della mancata giusta causa è poco plausibile in presenza di crediti non conosciuti al momento della liquidazione, considerato che l'obbligo del liquidatore di soddisfare tutti i creditori prima di eseguire il riparto si riferisce ovviamente ai crediti conosciuti in quel momento. Da ultimo, diffusamente, SPERANZIN, *L'estinzione delle società di capitali*, cit., 541.

⁴⁹ ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il nuovo diritto delle società, Società capitali e cooperative*, a cura di OLIVIERI, PRESTI e VELLA, Bologna, 2003, 365.

⁵⁰ I rapporti sociali ai quali si applica la prescrizione breve sono quelli che discendono direttamente dal contratto di società e dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi i diritti derivanti da ordinari rapporti giuridici intrattenuti dalla società con terzi (Cass. 1° giugno 1993, n. 6107; Cass. 5 novembre 1992, n. 11973). Non altrettanto pacifico è, però, se un credito del terzo verso la società, che per la sua natura e la sua origine non sarebbe soggetto allo speciale regime di prescrizione breve, rientri invece nell'ambito di tale regime quando – liquidata e cancellata la società dal registro delle imprese – il creditore si rivolga personalmente ai soci nei limiti consentiti dall'art. 2456, 2° comma, c.c. (sembra affermarlo Cass. 11 giugno 1973, n. 1678; ma indicazioni di segno opposto parrebbero invece potersi desumere dall'impianto sistematico di Cass. 20 novembre 1975, n. 3879).

que anni⁵¹; se – come credo – essa va ricondotta ad un indebito arricchimento, si prescrive in dieci anni; altrimenti, qualora si individui una successione del diritto controverso, essa segue il regime del rapporto intercorrente tra la società ed il creditore insoddisfatto⁵².

Trattandosi di un'azione distinta ed autonoma da quella nei confronti della società, la prescrizione decorre dalla cancellazione dal registro delle

⁵¹ A questa conclusione arriva App. Napoli 6 maggio 2005, cit., 1782, secondo cui la possibilità dei creditori di rivalersi sugli ex soci non troverebbe giustificazione in un evento successorio, in quanto occorrerebbe operare una distinzione fra l'azione verso la società, che diventa improseguibile a causa dell'estinzione e l'azione verso i soci ex art. 2495 c.c., resa operante proprio dall'estinzione stessa. Una siffatta interpretazione comporta, dal punto di vista dell'identificazione del termine di prescrizione, la non applicabilità dell'art. 2946 c.c., dato che non siamo più di fronte ad un rapporto creditori-società ma creditori-soci. Si deve, pertanto, applicare l'art. 2949 c.c. che prevede il termine quinquennale per i «rapporti sociali», fra i quali ricadono appunto i diritti che i creditori sociali vantano verso i soci. In chiave sistematica si ricorda anche che l'azione nei confronti dei liquidatori si prescrive in 5 anni; infatti, per il combinato disposto degli artt. 2452-2276 c.c. ai liquidatori si applicano le norme relative alla responsabilità degli amministratori e, quindi, anche l'art. 2949, 2° comma, c.c., il quale stabilisce la prescrizione quinquennale per l'azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori (per approfondimenti AGARESE, *Sopravvenienze passive e responsabilità del liquidatore ex art. 2456 c.c.*, in *Giur. comm.* 2002, 376).

⁵² Secondo questo filone, il diritto azionato dal creditore sociale insoddisfatto nei confronti del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2456, 2° comma, c.c., conservando la propria causa (estranea al rapporto sociale) e la propria originaria natura giuridica, è soggetto al medesimo termine di prescrizione cui soggiacerebbe se esso fosse stato azionato direttamente nei riguardi della medesima società; deve pertanto escludersi che esso ricada tra quelli per i quali l'art. 2949, 1° comma, c.c. stabilisce il termine di prescrizione quinquennale (Cass. 3 aprile 2003, n. 5113, in *Foro it.*, 2004, I, 220, ed in *Giur. it.*, 2003, 1563). La Suprema Corte conseguentemente ritiene che il socio escusso sia legittimato a far valere, nei riguardi del creditore sociale che agisca contro di lui, tutte le eventuali eccezioni e difese derivanti dalla natura e dalla causa originaria del rapporto intercorso tra il creditore medesimo e la società. E se, dunque, quel credito fosse soggetto, per sua natura, ad un termine di prescrizione ancor più breve dei cinque anni, si dovrebbe applicare un tale minor termine anche in caso di azione proposta in via residuale contro il socio dopo la cancellazione della società. Secondo la Suprema Corte non pare ragionevole ipotizzare che, sopravvenuta la cancellazione, magari a termine di prescrizione già quasi del tutto spirato, il termine medesimo inizi a decorrere nuovamente sin da principio a partire dal momento in cui la cancellazione è stata disposta e resa pubblica. Per approfondimenti e riferimenti circa le diverse opinioni, NICCOLINI, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni*, in COLOMBO-PORTALE, *Tratt. SPA*, 7, III, 708 ss.

imprese, data in cui, per il terzo, nasce la possibilità di far valere le proprie ragioni verso i soci⁵³.

Nella nuova controversia i creditori non trovano come contraddittore la società ormai estinta, ma uno o più⁵⁴ soci, ovvero i liquidatori che hanno tenuto un contegno negligente. Rispetto all'azione contro la società, fattispecie costitutiva⁵⁵, *causa petendi*⁵⁶, obiettivo conseguibile⁵⁷,

⁵³ Chi ritiene, invece, che l'azione verso la società già in corso non si interrompa in virtù di un fenomeno successorio, neppure si pone problemi di decorrenza, vista la continuità dell'azione.

⁵⁴ I creditori sociali possono proporre l'azione contro un numero di soci tale da garantire il soddisfacimento del credito (ASCARELLI, *Liquidazione e personalità giudica della società per azioni*, cit., 251, nota 13; MIRONI, *op. cit.*, 565). Non esiste alcun litisconsorzio necessario, né l'obbligo di citare tutti gli ex soci, talché se ne può evocare anche uno solo. In relazione alla possibilità di citare in giudizio alcuni solo dei soci, vi è da comprendere se – dopo l'estinzione della società – ciascun socio, fermo il limite di quanto percepito dalla liquidazione, risponda per tutto il credito vantato dal creditore insoddisfatto (ossia solidalmente con gli altri soci) oppure solo per la quota di sua spettanza (come sostenuto da R. COSTI, *Le sopravvenienze passive*, cit., 282; FERRI, *Chiusura della liquidazione ed estinzione della società*, cit., 1326; FRÈ, *Società per azioni*, cit., p. 906; GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano*, Torino, 1959, 448. In giurisprudenza, v. Cass. 3 aprile 2003, n. 5113, e Trib. Napoli 22 febbraio 1991, in *Dir. e giur.*, 1992, 676). È prevalente l'opinione secondo cui ciascun socio risponde per tutto il debito nei confronti dei terzi; quindi, in via solidale *ex art. 1292 c.c.* e non *pro quota* (SPERANZIN, *L'estinzione delle società*, cit., 541; ASCARELLI, *Liquidazione e personalità della società per azioni*, cit., 251, nota 13; OPPO, *Diritto delle società*, Padova, 1992, 168, nota 179). Questa interpretazione risponde nel modo migliore all'aspettativa dei creditori sociali di ottenere una celere e completa soddisfazione (PASQUARIELLO, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, cit., 2288) e non li espone al rischio di sopportare l'insolvenza di qualcuno dei soci [DIMUNDO, in LO CASCIO (a cura di), *La riforma del diritto societario*, cit., 220; NICCOLINI, *Scioglimento*, cit., 245, 711]. In tal modo, il socio che ha pagato l'intero ha azione di regresso nei confronti degli altri per le quote di loro spettanza. Pare, però, più corretto e rispettoso dell'art. 31, 3° comma, c.c. (il quale come abbiamo visto disciplina una fattispecie analoga) che ciascun socio debba rispondere unicamente in proporzione a ciò che ha ricevuto e che i soci non vadano considerati "condebitori", con conseguente impossibilità di applicare la norma di cui all'art. 1294 c.c. (MINERVINI, *La fattispecie estintiva della società per azioni e il problema delle c.d. sopravvenienze*, cit., 1020).

⁵⁵ Dopo l'estinzione della società non si è più in presenza di creditori sociali, ma di ex titolari di crediti nei confronti della società, estintisi per causa non soddisfattoria, e con conseguente arricchimento dei soci (MINERVINI, *La fattispecie estintiva della società*, cit., 1028; App. Napoli, 6 maggio 2005, cit.).

⁵⁶ FERRARA JR. e CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., 1013, App. Napoli 6 maggio 2005, cit.; App. Napoli 28 maggio 2008, n. 2057, cit., secondo cui: "l'azione spettante ai creditori sociali insoddisfatti contro i soci, al pari di quella esperibile contro i

modalità di attivazione e di gestione⁵⁸ sono profondamente diverse. La soluzione suggerita trova conferma nell'ultimo cpv dell'art. 2495 c.c., secondo cui "la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società". Nonostante si riecheggino un'agevolazione che solitamente accompagna fenomeni successivi, il legislatore fa specifico riferimento a "la domanda", cioè ad una nuova domanda proponibile dopo la cancellazione della società, diversa da quella che sia stata o avrebbe potuto essere oggetto della controversia tra società ormai estinta e terzi creditori⁵⁹.

Proprio perché non si tratta di continuare un processo già iniziato, ma di promuoverne uno nuovo⁶⁰ e di "formulare nei confronti dei vari soci domande diverse in funzione delle diverse somme da ciascuno di essi apprese"⁶¹, non è possibile riassumere il processo in cui la società estinta era parte, né effettuare una notifica "impersonale e collettiva" agli ex soci⁶².

La procura alle liti originariamente conferita ai difensori perde ogni effetto, venendo meno la legittimazione attiva e passiva della società; il processo non si interrompe, ma si estingue⁶³, perché non è ravvisabile

liquidatori, è un'azione autonoma, avente presupposti e *causa petendi* diversa da quella che gli stessi creditori avrebbero potuto promuovere nei confronti della società".

⁵⁷ L'obbligazione degli ex soci ha un oggetto diverso da quella precedentemente gravante sulla società, essendo limitata nel *quantum* a ciò che gli stessi hanno ricevuto in sede di liquidazione.

⁵⁸ Secondo GLENDI, *op. cit.*, 749 ss., "in assenza di una successione (nel diritto controverso e nel processo), l'equiparazione ai fini notificatori, in quanto voluta, non poteva che essere specificamente sancita".

⁵⁹ GLENDI, *op. cit.*, 749 ss.; Trib. Torino 17 maggio 2010, cit.

⁶⁰ SANGIOVANNI, *Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue*, cit., 687; FERRARA JR. e CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., 1013; NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento*, cit., 193.

⁶¹ NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento*, cit., 193.

⁶² Trib. Torino 17 maggio 2010, cit.

⁶³ In giurisprudenza App. Napoli 6 maggio 2005, cit., secondo cui: 1) la cancellazione della società nel corso del giudizio comporta l'improseguibilità del processo con conseguente caducazione della sentenza eventualmente pronunciata; 2) non è concepibile l'interruzione e della successione del processo per estinzione di una delle parti processuali, in quanto non i soci non sono successori o aventi causa della società. Analogamente App. Napoli 17 marzo 2008, n. 1012, ed App. Genova 13 dicembre 2007, n. 1316 (inedite). A favore dell'interruzione e della prosecuzione o riassunzione da o nei confronti degli ex soci: SPERANZIN, *Recenti sentenze in tema di estinzione della società*, cit., 311; MIRONE, *Cancellazione della società dal registro delle imprese*, cit., 576; PEDOJA, *Fine della «immortalità»: per le Sezioni Unite*, cit., 1020; CONEDERA, *La rilevanza*

un fenomeno successorio a titolo universale; poiché manca anche una successione a titolo particolare (*mortis causa*⁶⁴) nel diritto controverso, neppure v'è spazio per applicare l'art. 111 c.p.c.⁶⁵. Difettano, infatti, i soggetti cui spetta proseguire il giudizio che originariamente aveva come parte la società estinta.

La soluzione proposta esclude, inoltre, la possibilità (altrimenti concreta) che il procuratore prosegua il processo senza dichiarare l'evento estintivo⁶⁶, difendendo, in tal modo, una società non più esistente o una moltitudine di soggetti con i quali difficilmente avrà avuto qualche contatto. Essa evita, infine, la necessità di notificare l'atto riassuntivo a tutti gli ex soci, come avverrebbe in caso di interruzione, ben potendo l'atto introduttivo del nuovo giudizio essere diretto solo nei confronti di alcuni di essi⁶⁷.

dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, cit., 265. In giurisprudenza, v. Trib. Monza 24 aprile 2007, in *Le società*, 2010, 1014, secondo cui a seguito della cancellazione della società, il processo deve essere interrotto e può essere riassunto contro i soci anche mediante notificazione in forma collettiva e impersonale. *Contra* GLENDI, *op. cit.*, 749 ss.; DALFINO, *op. cit.*, 1014, ID. in *La successione tra enti nel processo*, Torino, 2002, 219 ss., 391 ss., secondo cui, però, il processo prosegue nei confronti dei soci senza interruzione.

⁶⁴ Il riferimento è al legato c.d. di specie (o *per vindicationem*), con cui il legatario acquista al momento della morte del testatore il diritto (reale o di credito) oggetto del legato stesso (art. 649 c.c.). A norma del 2° comma dell'art. 111 c.p.c., l'erede quindi, assume la qualità di sostituto processuale del legatario ed il giudizio prosegue con la parte originaria, applicandosi una disciplina del tutto conforme a quella valevole per la successione a titolo particolare *inter vivos*.

⁶⁵ L'art. 111, 2° comma, c.p.c., prevede che, se la successione a titolo particolare avviene a causa di morte, "il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto", non nei confronti del successore a titolo particolare (in ipotesi i soci ed il liquidatore). A nulla rileva che il successivo 3° comma, c.p.c., specifichi: "il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo" giacché, appunto, si tratta di un "intervento" o di una "chiamata" che, come tali, presuppongono la pendenza di un processo già ritualmente riassunto nei confronti del successore a titolo universale. Se la riassunzione è inammissibile per mancanza di un destinatario, alcun intervento o chiamata nel processo riassunto saranno possibili, poiché solo il successore a titolo universale è il legittimato passivo in riassunzione in caso di morte o estinzione della parte originaria del giudizio.

⁶⁶ App. Napoli 28 maggio 2008, n. 2057, cit., secondo cui l'estinzione produce i suoi effetti anche se l'evento non è stato comunicato dal procuratore.

⁶⁷ Accogliere la tesi di una successione universale nel processo *ex art.* 110 c.p.c., impone che si instauri tra tutti gli ex soci un litisconsorzio necessario per ragioni processuali. In tale ipotesi, non condivisa, per evitare che si produca l'effetto estintivo derivante dal mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. è sufficiente

La citazione o il ricorso (in riassunzione, in appello o per cassazione) proposto da o contro la società, è *tamquam non esset*. Non v'erano, o sono venuti meno sia il soggetto che l'oggetto del giudizio. Nel caso il processo sia stato introdotto *ex novo*, il Giudice dovrà dichiarare⁶⁸ l'inesistenza della materia del contendere; ove venga proseguito quello originario, ne dovrà pronunciare la cessazione (determinata dalla cancellazione dal registro delle imprese in corso di causa), circostanza che ha natura assolutamente pregiudiziale ed assorbente⁶⁹.

Quanto alla legittimazione dei singoli soci a far valere in giudizio diritti e azioni (quest'ultime anche già pendenti), la cui titolarità compete alla società prima della sua cancellazione e sui limiti al loro esercizio, l'incertezza è assoluta. Una recentissima sentenza della Suprema Corte⁷⁰ ha escluso la legittimazione dei singoli soci in una controversia relativa all'accertamento della simulazione di un negozio risolutivo di cui la società cancellata era parte e volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare che si assumeva solo simulatamente risolto. La fattispecie non riguardava, infatti, sopravvenienze, residui attivi, "beni, crediti, o valori di sicura identificazione", ma una pretesa giudiziaria. In tale ipotesi era assai problematico ipotizzare un meccanismo successorio, una situazione di comunione tra gli ex soci, o comunque una loro contitolarità sui diritti prima spettanti alla società. La Cassazione, adottando una soluzione che appare di comodo, non ha, pertanto, ravvisato una situazione giuridica trasmessa dalla società estinta ai soci,

che il creditore evochi anche uno soltanto degli ex soci. L'atto di riassunzione sarà sì invalido, ma comunque sanabile per effetto dell'integrazione del contraddittorio che il giudice è tenuto ad ordinare (CONSOLO e LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2007, 2431. In generale Cass. 25 marzo 2005, n. 6469; Cass. 28 ottobre 2004, n. 20874). L'inottemperanza all'ordine di integrazione comporta l'estinzione ai sensi dell'art. 307, 3° comma, c.p.c. (Cass. 19 aprile 2000, n. 5125; Cass. 20 aprile 1990, n. 3308).

⁶⁸ L'intervenuta cessazione della materia del contendere, derivante dall'intrasmissibilità del diritto controverso, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

⁶⁹ GLENDI, *op. cit.*, 749 ss. In giurisprudenza, App. Napoli 28 maggio 2008, n. 2057, cit., secondo cui l'irreversibilità dell'effetto costitutivo-estintivo della cancellazione di una società di capitali, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti, determina, sul piano processuale, l'impossibilità per il giudice di pronunciare nel merito sulle domande proposte da o nei confronti della società estinta e la cessazione della materia del contendere. *Contra*, DALFINO, *op. cit.*, 1014.

⁷⁰ Cass. 16 luglio 2010, n. 16758, con nota di FUSI, *Estinzione delle società di persone, azioni giudiziarie e legittimazione degli ex soci*, in *Le società*, 2011, 5 ss.

ma ha ritenuto che quest'ultima, con la decisione di porsi in liquidazione e cancellarsi dal registro delle imprese, abbia rinunciato all'azione.

4. Alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale, bisogna interrogarsi sulla possibilità di impedire la cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della società, se esse sono avvenute in assenza dei presupposti. Già in passato la dottrina aveva prospettato questa soluzione, per meglio tutelare le ragioni dei creditori dagli effetti conseguenti la nuova formulazione dell'art 2495 c.c.

Il primo rimedio ipotizzato è quello dell'opposizione dei creditori alla cancellazione, attraverso il reclamo contro il bilancio finale di liquidazione (*ex art. 2492, 3° comma, c.c.*)⁷¹, o al piano di riparto (*ex art 2280 c.c.*)⁷² o contro la richiesta di iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese^{73/74}.

⁷¹ In dottrina, VAIRA, in *Il nuovo diritto societario*, cit., 2145, il quale suggerisce la facoltà di opposizione in applicazione analogica dell'art. 2445 c.c.; GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano*, cit., 446, e COSTI, *Le sopravvenienze passive*, cit., 280. Poiché durante società i creditori possono avvalersi dell'opposizione (art. 2445 c.c.) per impedire la liberazione di parti del patrimonio sociale dal vincolo di destinazione, tale dottrina sostiene che, anche nella fase dello scioglimento della società, si deve attribuire ai creditori sociali uno strumento di tutela analogo. PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, cit., 178-183, 186 e nota 29, sostiene che il reclamo va costruito come azione per l'annullamento, con applicazione, in via diretta, delle norme sull'impugnativa dei negozi in generale. Precisa, inoltre, che il bilancio di liquidazione redatto in violazione – dolosa o colposa – dell'art. 2280 c.c. sarebbe pertanto sempre nullo, ma, in caso di colpa, tale nullità non si potrebbe far valere dopo la cancellazione. Infatti, essa «ha per questa particolare ipotesi di nullità un'eccezionale efficacia sanante, per cui ... la nullità del bilancio derivante dalla violazione colposa dell'art. 2280 c.c. non può essere fatta valere dopo la cancellazione della società come azione di nullità, ma si trasforma in azione di rivalsa nei confronti dei soci e dei liquidatori nei limiti dell'art. 2456» (PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, cit., 228-229). *Contra*, NICCOLINI, *La liquidazione volontaria delle società tra passato e presente*, in ADAMO e NICCOLINI, *Le liquidazioni aziendali*, Torino, 2010, 50.

⁷² Come suggerito da FERRI, *Le società*, Torino, 1987, 923.

⁷³ Trib. Monza 12 febbraio 2001, cit., con nota adesiva di ZORZI; PARRELLA, *Cancellazione della società*, in *La riforma delle società*, a cura di SANDULLI e SANTORO, Torino, 2003, 306, nota 4.

⁷⁴ Per un approfondimento di tutte queste tesi, ZORZI, *Cancellazione della società*, cit., 91 s.; per una loro confutazione (sulla base di un'ampia ricognizione della letteratura) SPERANZIN, *L'estinzione delle società*, cit., 521-530. Per bloccare la divisione avvenuta senza il pagamento dei creditori, rimane sempre possibile ricorrere al sequestro conservativo, all'azione revocatoria, al pignoramento, oltre che al provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*

Nessuna di queste azioni può essere validamente utilizzata, perché le opposizioni sono un *numerus clausus* ed, in ogni caso, esse non portano al recupero del patrimonio distribuito tra i soci, ma, solo, al venir meno del vincolo di destinazione⁷⁵.

Una parte minoritaria della dottrina⁷⁶ e recenti pronunce giurisprudenziali⁷⁷ anche di legittimità⁷⁸, ritengono che la scoperta o l'insorgenza

⁷⁵ PASQUARIELLO, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, cit., 2297.

⁷⁶ Tale corrente ritiene possibile (sempre in caso di sopravvivenze o sopravvenienze attive) “la cancellazione della cancellazione”, sostenendo che il controllo demandato al Conservatore sarebbe di carattere sostanziale e si estenderebbe alla validità dell'atto da iscrivere (PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da BUONOCORE, I, 4, Torino, 2001, 49 s. e ID., *Il controllo degli atti societari per l'iscrizione nel registro delle imprese*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II, 186.; RORDORF, *Il giudice del registro delle imprese*, in *Le società*, 1996, 1250-1251; SPOLIDORO, *Seppellimento prematuro*, cit., 823 ss.; UNGARI TRANSATTI, *Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e la continuazione dell'impresa in forma individuale del socio superstate*, in *Riv. not.*, 2005, I, 818; DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2005, 557).

⁷⁷ Trib. Como 24 aprile 2007, cit., 889, con commento di D'ALESSANDRO, *Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione*, secondo cui nel (solo) caso di scoperta di poste attive, la cancellazione della società non può dirsi avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. L'accoglimento dell'istanza presume che non vi siano sopravvivenze (o sopravvenienze) attive e che, ai sensi dell'art. 2492, 1° comma, c.c., sia stata «compiuta la liquidazione»: qualora si scopra l'insussistenza di tale presupposto sostanziale la cancellazione è stata effettuata non validamente e se ne deve ordinare la cancellazione dal registro delle imprese. Ugualmente, Trib. Udine 15 settembre 2005, n. 500/05 (ord.), in *www.judicium.it*. ha disposto la «cancellazione della cancellazione» dal registro delle imprese di una s.r.l. a seguito dell'emersione di alcune sopravvenienze attive relative ad un bene immobile. Il Tribunale ha rilevato «che la cancellazione d'ufficio di un atto o fatto iscritto nel registro delle imprese è consentita, ai sensi dell'art. 2191 c.c., quando risulta che l'iscrizione è avvenuta senza che sussistessero le condizioni previste dalla legge [...] e che, nella fattispecie in esame, la cancellazione non avrebbe dovuto essere effettuata, in quanto l'affermazione del liquidatore di aver completato le operazioni di liquidazione e il bilancio finale di liquidazione non corrispondevano al vero».

⁷⁸ Implicitamente sembra ammetterlo Cass., sez. un., 9 aprile 2010, n. 8426, che riguarda il caso di una s.r.l. la quale, dopo essersi cancellata, aveva trasferito la propria sede in Romania, per beneficiare di un più conveniente trattamento fiscale. Ritenuta l'operazione fittizia e rivelatrice di una continuazione dell'attività, la società era stata reiscritta, per decreto del giudice del registro, due anni dopo la precedente cancellazione e, quindi, dichiarata fallita. La sentenza si fonda, però, sul presupposto che siano da ritenere meramente dichiarative la cancellazione disposta ai sensi dell'art. 2191 c.c. e l'iscrizione di vicende societarie “avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”. Tale nuovo atto, pertinente alla pubblicità, non ha alcuna portata decisoria, né

di poste attive o di debiti, sia indice del fatto che la cancellazione della società non è avvenuta nel rispetto delle norme che la disciplinano (ed, in particolare, che essa è stata richiesta prima che le operazioni di liquidazione si siano concluse). Sarebbe allora possibile invocare il disposto dell'art. 2191 c.c., secondo cui il giudice del registro può provvedere d'ufficio alla cancellazione, sentito l'interessato, «*se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge*».

Anche questa posizione, che conduce alla "resurrezione" del soggetto estinto, cancellando la cancellazione dal registro⁷⁹, è difficilmente condivisibile, perché contrasta con il principio, di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui la cancellazione è irreversibile.

Va ricordato, infatti, che le condizioni per riaprire la liquidazione sono esclusivamente formali⁸⁰ e non riguardano la verifica dell'insussistenza di rapporti giuridici non ancora definiti. Il Conservatore o il giudice del registro non possono effettuare una valutazione di merito dell'atto depositato; il loro potere è limitato al controllo della regolarità formale dell'istanza (art. 2189, 2° comma, c.c.⁸¹). Perché la cancellazione

definitiva o suscettibile di passare in giudicato; la sua principale conseguenza è, tuttavia, quella di rendere presunto, in via relativa, l'evento negativo dell'estinzione. Chi ha interesse a riaffermare la cessazione dell'impresa può, comunque, dare prova contraria o promuovere un'autonoma azione di cognizione.

⁷⁹ Al riguardo il sistema anglosassone consente ai creditori di chiedere al giudice di emettere un *order declaring the dissolution void* (cfr. GOWER, *Gower's Principles of Modern Company law*, London, 1997, 847-851).

⁸⁰ A tal proposito, v. Trib. Catania decr. 9 aprile 2009, in *Le Società*, 2010, 91 ss., con commento di ZANARDO, *Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese: presupposti e ruolo del conservatore*, secondo cui l'esistenza di situazioni debitorie della società non costituisce elemento che possa essere valutato dal conservatore del registro all'atto dell'iscrizione della cancellazione di una s.r.l., al fine di impedirla, in quanto il legislatore fa scaturire dalla presenza di creditori sociali insoddisfatti non già un impedimento alla cancellazione, bensì una responsabilità dei soci e/o del liquidatore. Pertanto, il controllo cui è tenuto l'ufficio del registro delle imprese, in sede di esecuzione delle iscrizioni, non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, ossia implicare un giudizio di non corrispondenza al vero di quanto in esso dichiarato o rappresentato, dovendo invece il conservatore limitarsi a verificare la ricorrenza delle condizioni di regolarità formale della documentazione richiesta dalla legge ai fini dell'iscrizione. Cfr. in tal senso, Cass., sez. un., 9 aprile 2010, n. 8426. In dottrina, FACCHIN, *La cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Fisco*, 2008, 5072; PASQUARIELLO, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, cit., 2280.

⁸¹ L'art. 11, 6° comma, del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, prevede che l'ufficio accerti la regolarità della compilazione del

sia considerata legittima sono sufficienti l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed il controllo della legittimazione della persona che la richiede⁸², non anche la verifica del pagamento di tutti i debiti o la corrispondenza al vero di quanto dichiarato⁸³.

La soluzione in esame, pur presentando indubbi benefici pratici ed economici⁸⁴, va esclusa anche nell'ipotesi in cui emergano solo "sopravvivenze" o "sopravvenienze" attive⁸⁵. Un primo impedimento pro-

modello di domanda, l'autenticità della sua sottoscrizione, la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge, l'allegazione dei documenti dei quali è prescritta la presentazione, il concorso delle altre condizioni richieste.

⁸² Oltre ai liquidatori sono legittimati a chiedere la cancellazione anche i soci ed il collegio sindacale, in caso di inerzia dei primi (SANGIOVANNI, *Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue*, cit., 681).

⁸³ In giurisprudenza, *ex multis*, App. Roma 9 gennaio 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 2242 ss.; Trib. Parma 6 dicembre 2001, in *Le Società*, 2002, 565; Trib. Vercelli 5 luglio 2002, ivi, 2003, 221. In dottrina, BONFANTE e COTTINO, *L'imprenditore*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da COTTINO, I, Padova, 2001, 565-566; CIVERRA, *Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal Registro delle imprese*, in *Le società*, 2005, 770; FERRARA JR. e CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., 89; RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle imprese*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da SCHLESINGER, Milano, 2002, 89 ss.; SPIOTTA, *Cancellazione della ... cancellazione*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 706 ss.; DIMUNDO, *La riforma del diritto societario*, cit., 208, il quale aggiunge il caso di mancato pagamento dei creditori sociali risultante *per tabulas*.

⁸⁴ È evidente che se la società fosse considerata esistente (o ri-esistente), la vendita dei beni residui risulterebbe tendenzialmente più facile, rispetto al caso in cui questi ultimi debbano considerarsi in comunione ordinaria fra gli ex-soci *ex art.* 1110 c.c. e segg.. Estinta la società, i beni non liquidati non hanno più il vecchio proprietario (la società). Il bene può, pertanto, considerarsi in comunione fra i soci, anche se manca un atto traslativo espresso. Questi (in assenza di un rappresentante unico quale era prima il liquidatore) devono decidere congiuntamente sulla sua destinazione e ciò tende a ritardare la liquidazione. I soci possono essere numerosi ed in difficoltà a gestire in prima persona i problemi che si pongono una volta estinta la società. Inoltre, l'estinzione indebolisce la posizione dei creditori sociali, che si trovano a concorrere con i creditori particolari del socio. La riapertura del procedimento di liquidazione garantirebbe, invece, che il bene non liquidato venga destinato esclusivamente alla soddisfazione dei primi.

⁸⁵ SPOLIDORO, *Seppellimento prematuro*, cit., 823 ss.) ammette la "cancellazione della cancellazione", ma limita tale possibilità al solo caso in cui la liquidazione non sia completata, perché vi sono sopravvivenze attive, note o ignote. Critica, invece, l'opinione "estensiva", perché è la stessa legge che (non solo per le sopravvenienze passive e le passività ignorate incolpevolmente dal liquidatore, ma anche per le passività che il liquidatore ha negligenzemente dimenticato) detta una regola ben diversa. Proprio l'art. 2495 c.c. presuppone che la presenza di sopravvenienze o sopravvivenze passive non impedisca l'estinzione della società.

viene dagli artt. 2495, 2° comma⁸⁶, e 2490, 6° comma, c.c.⁸⁷ (quest'ultimo dispone la cancellazione della società d'ufficio, in modo automatico, anche se non si è ripartito integralmente l'attivo). "La cancellazione della cancellazione" creerebbe, inoltre, ulteriore incertezza, rendendo improcedibili tutte le azioni nel frattempo promosse dai creditori nei confronti degli ex soci e dei liquidatori ex artt. 2312 e 2495 c.c.⁸⁸. È, pertanto, più coerente con l'efficacia costitutiva della cancellazione che gli elementi dell'attivo patrimoniale "dimenticati" o "scoperti successivamente"⁸⁹ spettino ai singoli ex soci, secondo le norme sulla comunione ed in proporzione della quota di riparto loro attribuita^{90 91}. Certo, an-

⁸⁶ Secondo SALAFIA, *Sopravvenienza di attività*, cit., 929, la cancellazione della società dal registro delle imprese ha sempre effetto estintivo e non è possibile riportare in vita la società nemmeno in presenza di attivo non liquidato od originariamente non individuato. *Idem*, GRAZIANI, *La società per azioni*, cit., 257; FRÈ, *Società per azioni*, cit., 671 ss.; ASCARELLI, *Liquidazione e personalità della società per azioni*, cit., 248; SCALFI, *Sul diritto degli ex soci sulle sopravvenienze attive, dopo la chiusura della liquidazione della società*, in *Temi*, 1952, 113 ss.; COTTINO, *Diritto societario*, in *Diritto commerciale*, I, 2, Padova, 2006, 544; NICCOLINI, *Commentario*, cit., 1840, secondo il quale «dire che la società cancellata può esser riportata in vita (*rectius* in liquidazione) se indebitamente cancellata, altro non significa che il morto possa resuscitare (e sia pure solo per «correttamente» morire) quando non sia «correttamente» morto: in altre parole negare alla cancellazione effetto costitutivo». In giurisprudenza, v. Cass. 28 agosto 2006, in *Giur. it.*, 2007, 117, e Trib. Parma, cit., secondo cui la presenza di un patrimonio, attivo o passivo, al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese non è ostativa alla cancellazione, che è e rimane legittima.

⁸⁷ «Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495». Questo argomento è sostenuto da SPIOTTA, *Cancellazione della cancellazione*, cit., 711, con ampi riferimenti.

⁸⁸ GUSSO, *Cancellazione illegittima, effetti e poteri del giudice del registro delle imprese*, in *Le Società*, 2003, 1663.

⁸⁹ Si ricorda che il legislatore delegato, pur incaricato di provvedere (ex art. 8, lett. a, della legge 3 ottobre 2001, n. 366), non ha ritenuto necessario riservare attenzione al problema delle sopravvivenze e sopravvenienze attive.

⁹⁰ Chiaramente in questo senso l'art. 123 della *Ley de sociedades de responsabilidad limitada spagnola* 2/1995.

⁹¹ VAIRA, in *Il nuovo diritto societario*, cit., 2146; SPERANZIN, *L'estinzione delle società di capitali*, cit., pagg. 537; RUOTOLO, *Società cancellata dal registro delle imprese e sopravvenienze attive*, cit., 1504; DE MARCHI e SANTUS, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario*, in *Riv. not.*, 2003, I, 632; PACIELLO, in *AA.VV.*, *Diritto delle società, Manuale breve*, Milano, 2006, 450; ABATE, DIMUNDO, LAMBERTINI, PANZANI e PATTI, *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere*, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003, 455. In giurisprudenza,

che questa soluzione comporta problemi pratici e pubblicitari, ma essi paiono superabili dalla tesi⁹² che ritiene applicabile, per analogia, la disciplina dell'eredità giacente⁹³: in entrambe le ipotesi vi sono, infatti, beni privi di titolare. Gli ex soci – creditori⁹⁴ per la distribuzione dell'attivo non liquidato – pertanto dovrebbero chiedere al Tribunale (che a ciò può provvedere anche d'ufficio) la nomina di un curatore speciale affinché amministri e liquidi i beni⁹⁵, eventualmente li usi per soddisfare i creditori sociali preteriti (i quali non concorreranno coi creditori personali degli ex soci) ed, infine, ripartisca, tra di loro, il residuo.

L'unica eccezione espressa al principio per cui la cancellazione dell'iscrizione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione si ha nel caso di declaratoria di fallimento. L'art. 10, 1° comma, l.f. prevede, infatti, che «gli imprenditori individuali e collettivi possono essere

Trib. Treviso, Giudice del registro, decreto 20 febbraio 2009, n. 522, cit., 355, secondo cui la sopravvivenza (o la sopravvenienza) attiva, non potendo riferirsi più al soggetto che ne era titolare, perché giuridicamente estinto, comporta un'attribuzione patrimoniale agli ex soci, in regime di comunione ordinaria ex art. 1100 c.c. per quote corrispondenti a quelle risultanti dalla liquidazione. Poniamo il caso di bene immobile non contemplato nel bilancio finale di liquidazione. Con un atto, avente natura ricognitiva della sopravvivenza (o sopravvenienza), in tutto e per tutto traslativo, avente ad oggetto un diritto allo stato senza titolare, tutti i soci, concretamente, dovrebbero dare atto: a) dell'estinzione della società; b) del proprio diritto a vedersi assegnare anche l'immobile traslasciato dal liquidatore; c) della concorde volontà di dividere le sopravvivenze sociali mediante assegnazione ad essi dell'immobile, in regime di comunione ordinaria, secondo le proporzionali quote di partecipazione alla società e così secondo la parte loro spettante in base al bilancio finale di liquidazione; e d) chiedere l'autorizzazione a trascrivere l'acquisto contro la società e a favore dei soci assegnatari.

⁹² SALAFIA, *Sopravvenienza di attività*, cit., 929.

⁹³ Pur tenendo presente l'evidente diversità dei fenomeni estintivi riguardanti le persone fisiche e gli enti.

⁹⁴ I diritti sopravvissuti alla liquidazione non si trasferiscono ad alcuno automaticamente, ma restano senza titolare (RUOTOLO, *Società cancellata dal registro delle imprese e sopravvenienze attive*, in *Cons. naz. del notariato. Studi e materiali*, 2006, 1504; SALAFIA, *Sopravvenienza di attività*, cit., 929) e sono l'attivo di una liquidazione non compiutamente attuata: i soci vantano, pertanto, una situazione soggettiva di credito alla ripartizione dell'attivo, ossia un diritto ad assegnarsi i beni e diventarne proprietari, non come successori della società estinta.

⁹⁵ In altri ordinamenti è, invece, espressamente previsto che i liquidatori, nonostante l'estinzione della società, rimangano legittimati ad esercitare eventuali azioni relative a elementi attivi e possano essere chiamati a procedere ad un supplemento di divisione (v. l'art. 164 del *Código das Sociedades Comerciais* portoghese e l'art. 123 della *Ley de sociedades de responsabilidad limitada* spagnola, completato dall'art. 248 del *Reglamento del Registro mercantil*).

dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo». In tal modo, i creditori sociali sono maggiormente tutelati: con l'apertura del fallimento essi partecipano alla procedura fallimentare e, nel concorso, possono cercare di ottenere soddisfazione, anche se perdono la possibilità di agire contro i soci e le loro azioni già intraprese diventano improcedibili.

5. Ultimo quesito è se il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società, di cui il creditore sia già munito prima della sua estinzione, conservi tale attitudine anche nei confronti degli ex soci e, quindi, possa essere utilizzato per promuovere un'esecuzione forzata contro di loro⁹⁶. La risposta è negativa, nonostante il tentativo di adattare, alla fattispecie in esame, le norme del codice di rito.

Quanto alle società di persone, la giurisprudenza, in applicazione estensiva dell'art. 477 c.p.c., ritiene che il titolo, anche solo provvisoriamente esecutivo, formatosi in un giudizio (pure monitorio) tra il creditore e la società, sia efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile (che non abbia partecipato al giudizio), in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società⁹⁷.

⁹⁶ Risponde affermativamente PEDOJA, *Fine della «immortalità»*, cit., 1021, ma la soluzione offerta è influenzata dalla sua convinzione che gli ex soci sino successori a titolo particolare nel diritto controverso e, quindi, subentrino nell'identica situazione in cui si trovava la società. Partendo da questa premessa è più agevole arrivare alla conclusione che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società abbia efficacia anche contro gli ex soci. *Idem*, NICCOLINI, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione*, cit., 713, e SPERANZIN, *L'estinzione delle società di capitali*, cit., 541, sulla scorta del fatto che, in virtù di una successione universale, gli ex soci si sostituiscono alla società nel debito.

⁹⁷ Trib. Teramo 18 gennaio 2010, n. 78, in *Giurisprudenza locale - Teramo* 2010; Cass. 18 giugno 2009, n. 14165, Cass. 16 gennaio 2009, n. 1040, e Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, secondo cui nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'articolo 477, 1° comma, c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato; Cass. 14 giugno 1999, n. 5884; Trib. Torino 1° febbraio 2008, in *Giur. piemontese*, 2009, 276, in tema di società in accomandita semplice ed accomandatario. In dottrina, a commento di Cass. 15 luglio 2005, n. 15036, e di Trib. Trani 22 dicembre 2005, TRIPALDI, *Brevi note sull'efficacia esecutiva del titolo giudiziale reso in confronto della società di persone anche nei riguardi del socio illimitatamente responsabile*, in *Giur.it.*, 2007, 1467; LUISO,

Se ci limitassimo a prendere in esame solo questa norma – valevole *durante societate* – nulla osterebbe alla sua applicazione anche dopo la cancellazione e l'estinzione della società (ovviamente con il vantaggio che non esisterebbe più il problema della necessaria escussione del patrimonio sociale).

Neppure troveremmo ostacoli nella declaratoria d'inesistenza o di cessazione della materia del contendere (determinata dalla cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa) pronunciata dal giudice di merito. Infatti, se il titolo esecutivo è una sentenza, poi impugnata, l'estinzione del giudizio non determina il venir meno del titolo esecutivo (il discorso vale anche per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo *ex art. 642 c.p.c.* o reso esecutivo in udienza *ex art. 648 c.p.c.*). Alla data di concessione della provvisoria esecuzione la società deve essere, ovviamente, ancora iscritta nel Registro delle imprese.

Si può, però, obiettare che, così operando, si sacrificano i diritti di difesa della parte debitrice: l'esame della questione sostanziale oggetto di causa, da cui è nata la condanna, seppur non passata in giudicato, contro la società, si esaurirebbe nel giudizio già svolto e non sarebbero più possibili ulteriori gradi di riesame. L'eccezione non è decisiva, perché la limitazione al diritto di difesa è una conseguenza inevitabile derivante da una scelta volontaria adottata dall'assemblea dei soci, alle cui delibere si devono ascrivere tutti gli effetti negativi, anche processuali della cancellazione. In ogni caso, l'*ex socio* (ora eseguendo) potrebbe sempre sollevare le eccezioni di merito ancora spendibili (ad es., in ordine alla propria responsabilità ed alla natura di socio) in sede di opposizione all'esecuzione⁹⁸.

La teoria non regge, invece, quando si ipotizza che il titolo esecutivo sia stato emesso a favore della società, poi estinta e l'esecuzione for-

L'esecuzione «ultra partes», Milano, 1984, 313, 317 ss. *Contra* BALENA, *Sentenza contro la società di persone ed effetti per il socio*, in questa *Rivista*, 2009, 35 ss., il quale, dopo ampia rassegna in dottrina e giurisprudenza, conclude escludendo che la sentenza di condanna della società possa fare stato, ancorché per la sola efficacia dichiarativa, in danno dei soci (illimitatamente responsabili), che non abbiano assunto la qualità di parte nel relativo giudizio.

⁹⁸ TRIPALDI, *Brevi note sull'efficacia esecutiva*, cit., 1470; BALENA, *Sentenza contro la società di persone ed effetti per il socio*, cit., 36, secondo cui non è verosimile che la sentenza di condanna della società non impedisca al socio esecutato di rimettere per ogni aspetto in discussione, attraverso un'opposizione all'esecuzione, l'esistenza dell'obbligazione sociale su cui si fonda quella condanna.

zata venga iniziata da un (ex) socio. La norma di riferimento è l'art. 475, 2° comma, c.p.c., secondo cui "la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita".

Un primo ostacolo alla sua applicazione è rappresentato dal fatto che essa richiede una vera e propria successione nel diritto controverso, che nella fattispecie non sussiste. Ne scaturirebbe, poi, l'assurda conseguenza di privare i debitori della società, la cui obbligazione è accertata in un titolo provvisoriamente esecutivo, impugnato o impugnabile e, quindi, non passato in giudicato, di uno o più gradi di giudizio. Sanzione che, in questo caso, si ricollegerebbe esclusivamente ad un fatto estraneo alla disponibilità del debitore: una scelta volontaria (la cancellazione dal registro delle imprese) della società creditrice, che così determinerebbe un indebito vantaggio per i propri soci.

Ancor più complessa la situazione in caso di società di capitali⁹⁹, per le quali valgono le obiezioni già formulate in tema di società con limitata personalità giuridica e non è prevista – *durante societate* – la regola secondo cui il titolo esecutivo contro la società, è efficace anche nei confronti dei soci. Il principio di letteralità del titolo esecutivo si scontra con la responsabilità limitata dei soci e con il più agevole regime di circolazione delle quote o delle azioni. Non appare condivisibile, quindi, quell'autorevole e risalente dottrina¹⁰⁰, secondo cui il titolo esecutivo ottenuto contro la società è utilizzabile anche contro i soci che abbiano riscosso somme in sede di liquidazione¹⁰¹. In particolare, questa tesi sostiene che: l'ammontare delle somme percepite rappresenterebbe il limite della responsabilità dei soci; la letteralità del titolo esecutivo non rimarrebbe offesa, perché il contenuto della responsabilità dei soci è descritto nel bilancio finale di liquidazione e la qualifica di socio in un determinato momento storico può essere comunque verificata.

Dissentito da questa soluzione, perché non è possibile integrare a pia-

⁹⁹ Escludere che i soci siano garanti dell'obbligazione sociale o successori della società, importa che, anche dal lato passivo, il titolo esecutivo contro quest'ultima non possa essere azionato contro gli ex soci.

¹⁰⁰ ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 33-34.

¹⁰¹ Non è utilizzabile contro i liquidatori, anche perché la loro responsabilità è da illecito aquiliano ed è sempre necessario dimostrare la loro colpa, il cui accertamento ovviamente non è contenuto nel titolo esecutivo ottenuto contro la società.

cere il contenuto del titolo esecutivo, attingendo *aliunde* i dati necessari (da trasfondere nel precetto) per iniziare utilmente un'esecuzione forzata. Così operando si viola il principio di certezza del titolo esecutivo.

Esistono pochissime (apparenti) eccezioni giurisprudenziali al sovra enunciato principio di diritto, in cui è consentito utilizzare gli elementi già presenti nella motivazione della sentenza o nell'esposizione dei fatti (senza che siano mosse contestazioni specifiche dell'obbligato)¹⁰², o nei documenti sui quali è fondato il titolo esecutivo¹⁰³. Al di fuori di queste ipotesi non è, dunque, possibile acquisire elementi integrativi non contenuti nel titolo esecutivo.

¹⁰² Cass. 18 luglio 2007, n. 6611.

¹⁰³ Il giudice dell'opposizione può, in sostanza, estendere l'indagine, intesa a determinare il contenuto e la portata precettiva del titolo esecutivo, ai documenti della fase monitoria, purché utilizzati ai fini dell'emanazione del provvedimento (Cass. 15 marzo 2006, n. 5683).